



EU TIMBER REGULATION

Guida per le aziende che commercializzano prodotti certificati FSC nell'Unione Europea

Versione rivista, Febbraio 2018

Scritta da: John Hontelez, Chief Advocacy Officer FSC: j.hontelez@fsc.org

Tradotta a cura FSC Italia: info@fsc-italia.it

Prefazione

Questa guida spiega come gli “operatori”, che commercializzano per la prima volta legno, o prodotti da esso derivati, all'interno del mercato europeo, possono usare il sistema FSC come parte del loro Sistema di dovuta diligenza (*Due Diligence System* - DDS) richiesto dal Regolamento Legno dell'UE (European Union Timber Regulation - EUTR).

La presente versione è la revisione numero tre del documento pubblicato nel marzo 2013. La prima versione fu realizzata durante l'entrata in vigore della EUTR. L'aggiornamento 2018 nasce dal fatto che oggi si è raggiunta una migliore comprensione di come la Commissione europea e le autorità nazionali incaricate interpretano i requisiti nella pratica. Il quadro complessivo rimane in ogni caso ben lungi dall'essere completo e coerente: in diversi paesi l'applicazione non è nemmeno iniziata e sembra che le diverse Autorità abbiano approcci leggermente diversi.

Un altro motivo che ha portato a questo aggiornamento è dovuto al fatto che FSC ha finalizzato la nuova versione dei suoi standard per la catena di custodia e per il legno controllato, includendo le note d'avviso (Advice Notes) relative all'EUTR, all'interno degli standard stessi.

Una cosa è chiara: le autorità competenti considerano la certificazione FSC come una parte utile di un DDS - un contributo alla valutazione del rischio e alla mitigazione del rischio. Ma quanto si possa effettivamente fare affidamento sulla certificazione varia da caso a caso e da autorità ad autorità.

Un'altra cosa è chiara: ci sono stati casi di operatori che non hanno compreso il ruolo della certificazione (FSC) correttamente. Ad esempio, l'essere fornitori certificati FSC operanti fuori dell'UE non implica automaticamente che tutte le loro spedizioni siano coperti dallo schema FSC. Per questo, è essenziale che le spedizioni arrivino con dichiarazioni (*claim*) FSC valide e verificate.

Invitiamo tutte le aziende che hanno avuto esperienza con le autorità competenti di riferirci come la certificazione FSC sia stata valutata in pratica e quali problemi si siano incontrati.

Prima parte: Introduzione

Il 3 marzo 2013 il Regolamento Europeo denominato *Timber Regulation* (EUTR) è entrato in vigore. Tale regolamento ha l'obiettivo di vietare l'immissione nel mercato Europeo di legname e di prodotti legnosi di origine illegale. Con tale guida, FSC intende chiarire come lo schema di certificazione FSC stia aiutando le imprese che producono o commercializzano prodotti certificati FSC, inclusi i materiali ottenuti da "Legno Controllato" (*Controlled Wood – CW*)¹, ad essere conformi con la EUTR. Include le descrizioni delle diverse misure che FSC ha introdotto per assicurare che il suo sistema sia coerente con i requisiti della EUTR, attraverso le "note esplicative" (*Advice notes*)². La guida evidenzia anche i considerevoli vantaggi di lavorare con i prodotti e/o i materiali certificati FSC. Questa versione aggiornata riflette le prime esperienze di applicazione.

Dato che in questa guida ci sono molti e ripetuti riferimenti a siti e a documenti, li abbiamo raccolti e riportati interamente nella quarta parte oltre a inserire i link nel testo della versione elettronica.

Per informazioni più generali sulla EUTR si può fare riferimento alla sezione dedicata del [sito](#) della Commissione Europea che si riferisce a questo argomento. Anche alcune Autorità nazionali competenti – gli organi governativi individuati per far rispettare la EUTR nei paesi membri dell'UE – possono aver pubblicato informazioni nei loro siti-web³. Per un'introduzione alla posizione di FSC rispetto alla EUTR si può fare riferimento alle ['Domande e risposte su FSC e il Regolamento EUTR'](#) sul sito di FSC.

Questa guida interessa me e la mia impresa?

Questa guida riguarda i prodotti certificati FSC e i materiali da Legno Controllato (CW), che ricadono all'interno dello scopo della EUTR (elencati nell'Allegato del regolamento [EUTR](#) e citati in questa guida come "**prodotti compresi**"). Per ulteriori chiarimenti sullo scopo della EUTR si veda l'Allegato a questa guida.

Se uno o più dei prodotti commercializzati dalla società/azienda sono "prodotti compresi", è necessario determinare se la società/azienda sia, ai fini del Regolamento, un "Operatore" o un "Commerciante".

¹ Il materiale in Legno controllato FSC può essere usato solo da organizzazioni certificate FSC per la Catena di custodia (CoC) con l'obiettivo di realizzare prodotti certificati "FSC-misto".

² Le Note esplicative sono vincolanti per i soggetti per cui sono state scritte. Questo strumento viene utilizzato per intervenire velocemente (pur rispettando le regole interne di consultazione dei membri). Le Note esplicative sono raccolte nelle Direttive e pubblicate sul sito-web di FSC. Esse vengono normalmente integrate negli Standard quando questi sono aggiornati.

³ Per il link alla lista delle Autorità competenti si veda la Parte 4.



Gli Operatori sono gli attori economici che immettono prodotti sul mercato UE⁴. In pratica questo significa che possano essere:

- società o persone che vendono legname abbattuto all'interno della Unione Europea o utilizzano lotti boschivi in piedi, comprati come tali da un proprietario forestale, oppure
- società o persone che importano i “prodotti compresi” nell'UE a fini di trasformazione o per la distribuzione.

Per essere ancora più chiari: se la vostra impresa trasforma legname - che era già presente nella UE – in un prodotto specifico, voi **NON** siete degli “Operatori”.

Gli operatori sono perseguibili nel caso in cui l'Autorità nazionale competente dimostri che abbiano introdotto legname tagliato illegalmente (o prodotti compresi ricavati da legname tagliato illegalmente) all'interno del mercato europeo.

Inoltre, gli operatori sono tenuti ad attuare un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) per ridurre il rischio di immissione di legname/prodotti di origine illegale

Commercianti sono gli attori economici interni alla EU che hanno comprato “prodotti compresi” dagli operatori. È necessario che i commercianti conservino l'usuale documentazione di tutte le transazioni di tali prodotti (con i dati relativi ai fornitori diretti, così come ai diretti clienti, consumatori finali esclusi) per cinque anni, in modo che le autorità possano risalire, nel caso di legno illegale, fino all'operatore interessato.

Ovviamente, è possibile che un'azienda/società sia considerata un operatore per alcuni prodotti, ed un commerciante di altri prodotti. È necessario mantenere un SDD solo per quella parte delle attività in cui si è considerati “operatori”.

E per quanto riguarda i materiali riciclati?

La EUTR non si applica agli scarti legnosi o ai prodotti realizzati con tali scarti. Comunque, c'è una differenza tra le definizioni di “scarto” utilizzato dalla UE e da FSC.

FSC considera i “materiali pre-consumo recuperati dalla lavorazione **secondaria**” come “scarto”. Quindi se un “prodotto compreso” importato nella UE come “FSC Misto” o “FSC Riciclato” contiene tali materiali, il certificato non assicura la loro origine legale. Al contrario, l'UE definisce alcuni di questi (la segatura, il cippato di legno e gli sfridi) come sottoprodotti per i quali la legalità nella produzione deve essere appurata.

⁴ Non è sempre ovvio chi sia ad introdurre legname/prodotti sul mercato per la prima volta. Per le importazioni è normalmente l'importatore, tranne quando nel momento di arrivo delle merci nella UE non c'è ancora un acquirente noto (cioè quando l'esportatore extra-UE non ha formalizzato lo scambio con un'azienda risiedente nella UE al momento in cui le merci entrano fisicamente nel territorio dell'Unione). Per informazioni aggiuntive, si vedano pagg. 2-3 e l'Allegato 1 del [Documento Guida della EU Timber Regulation](#).



Questo problema non esiste per le merci derivanti da **prima** lavorazione, in quanto sia FSC che la EUTR li considerano “co-prodotti” per i quali l’origine è verificata come per ogni altro materiale certificato o “controllato (CW)”. Allo stesso modo, il problema non esiste per la carta riciclata o la carta macerata, dato che queste sono esplicitamente escluse dallo scopo della EUTR⁵.

Per risolvere questo problema in maniera pragmatica, il 15 agosto 2014 FSC ha emesso la nota ADVICE-40-004-12 sul legno recuperato pre-consumo (ora inclusa nel [nuovo standard di catena di custodia FSC-STD-40-004 v3-0](#)). La nota non cambia le definizioni di FSC, ma obbliga le aziende interessate ad allertarsi e collaborare nell’applicare la *due diligence* nelle situazioni che lo richiedono.

Cosa significa, nella pratica, un “Sistema di Dovuta Diligenza” (SDD)?

Operatori che immettono nel mercato legname da foreste Europee: tali operatori hanno un compito inequivocabile. Come già detto prima, è necessario che i gestori e le imprese forestali che tagliano alberi in piedi da foreste certificate, rispettino tutte le leggi attinenti alle loro pratiche di taglio e gestione forestali. Questo è un requisito di standard per ottenere un Certificato di Gestione Forestale FSC. In questo caso, il sistema di dovuta diligenza (SDD) è semplice: l’operatore deve tenere traccia accurata dei propri obblighi e di qualsiasi evidenza pratica disponibile della propria osservanza di tali obblighi (come il pagamento di imposte, etc.). Un’azienda che abbatte foreste in piedi potrebbe dover chiedere al gestore forestale una parte di tale documentazione. È comunque ridotta la possibilità che un gestore forestale certificato FSC sia oggetto di accertamenti da parte delle autorità, più di quanto già non fosse in precedenza⁶.

Operatori che importano prodotti: tali operatori devono avere un SDD più complesso, questo è un fattore che può rivelarsi una sfida considerevole. Per rendere maggiormente chiaro il tutto in questa sezione verranno prima descritte le principali caratteristiche di un sistema di dovuta diligenza. Successivamente, verrà spiegato come lo schema FSC aiuti ad ottemperare ai requisiti del SDD, in particolare per i prodotti certificati FSC o materiali da Legno Controllato.

Gli Operatori che hanno problemi nel mettere in piedi il loro proprio SDD possono scegliere di lavorare con un Organismo di Monitoraggio (*Monitoring organization*). Un OM aiuta gli operatori a definire un SDD li assiste nella sua applicazione⁷. Svolge anche una funzione di controllo, anche se la responsabilità rimane dell’Operatore. Diversi organismi di monitoraggio sono di fatto enti di certificazione. Per quanto riguarda i prodotti certificati FSC e i materiali “controllati”

⁵ Come da Allegato alla EUTR, si veda anche l’Allegato a questa guida

⁶ Non descriviamo la situazione per certificazioni di Legno Controllato per imprese di Gestione Forestale basate in Europa dato che attualmente tali certificati non esistono.

⁷ Ci sono maggiori informazioni sugli OM [nel sito della Commissione Europea che illustra la EUTR](#), nella sezione delle FAQ



l'assistenza di questi OM può essere meno necessaria se vengono seguite le indicazioni seguenti.

Aspetti chiave di un Sistema di Dovuta Diligenza

Il SDD dovrebbe contenere tre elementi:

1. La **raccolta di informazioni** sui prodotti che si prevede di importare. È necessario conoscere l'origine e le specie legnose del legname coinvolto, e raccogliere evidenze del fatto che, nell'ambito dell'unità di gestione forestale, la compagnia d'esportazione nel Paese in cui viene effettuato l'abbattimento rispettino le leggi attinenti. È anche necessario raccogliere informazioni riguardo l'affidabilità delle informazioni ottenute. Questo è collegato a fenomeni quali la prevalenza di tagli illegali di specifiche specie arboree, la complessità della catena di fornitura, la diffusione di pratiche di taglio illegale nell'area di abbattimento, la diffusione della corruzione, e altri fenomeni collegati.
2. La **valutazione del rischio**, in riferimento al possibile rischio di commercializzare del legno illegale
3. La **mitigazione del rischio**⁸, a meno che questo non sia considerato "trascurabile"⁹.

Prodotti importati con una licenza FLEGT¹⁰ o CITES¹¹ sono considerati per definizione come aventi un rischio "trascurabile", e per questo tipo di prodotti non è necessario attuare un SDD. Nel caso di una licenza CITES non è necessario verificare se la licenza sia credibile. Le licenze FLEGT per il legname sono già controllate dalle autorità doganali del paese di entrata nella UE.

L'autorità nazionale competente non richiedono informazioni in maniera "pro-attiva" e non ci sono specifici moduli da compilare in proposito. L'autorità competente comunque ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli per verificare il rispetto dei requisiti richiesti e richiedere quindi di dimostrare l'esistenza e l'applicazione del SDD. Se l'azienda è ritenuta non

⁸ In questa sede non entriamo nel dettaglio dal momento che lo schema FSC si sta prendendo cura della valutazione del rischio e della mitigazione del rischio per prodotti certificati FSC e dei materiali da Legno Controllato (come descritto nella Parte Seconda di questo documento). Comunque, se si desidera sapere di più su cosa ci si aspetta nei confronti della valutazione e mitigazione del rischio, è possibile leggere il [Documento Guida della EUTR](#).

⁹ Questo è il termine usato dalla EUTR. FSC sta usando il termine "basso rischio". Finora non sembra esserci nessuna chiara spiegazione che differenzi i due concetti.

¹⁰ FLEGT significa "*Forest Legality Enforcement Governance and Trade*". La UE ha completato Patti Volontari di Partenariato sotto il FLEGT con sette paesi per assistere [i Paesi interessati] all'emanazione di leggi nazionali che portino ad esportazioni di legname sotto licenze FLEGT. A novembre 2016 l'Indonesia è stato il primo, e al momento attuale l'unico, paese in grado di esportare legname con certificato FLEGT.

¹¹ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. LE specie che sono identificate dalla CITES come in via di estinzione o potenzialmente in via di estinzione possono essere commercializzate solo con una speciale "Licenza CITES".



conforme ai requisiti richiesti può incorrere in sanzioni. Nel caso in cui l'azienda posseda e applichi un SDD in linea con le aspettative dell'autorità competente, e ciononostante venga dimostrato che ha importato legno/prodotti di origine illegale, la posizione dell'azienda è riconosciuta relativamente meno grave dal momento che ha comunque dato prova dell'intenzione di prevenire l'immissione di legname di origine illegale (i prodotti illegali, comunque, possono ancora essere confiscati).

In principio, non è necessario che esista un SDD per singola spedizione. Infatti, se l'azienda acquista regolarmente lo stesso tipo di prodotto realizzato con la stessa specie, dallo stesso fornitore, proveniente dallo stesso Paese, è possibile realizzare una valutazione del rischio per un determinato periodo (la UE consiglia di realizzarlo almeno annualmente). Ma non appena il fornitore, la nazione o la specie legnosa cambiano, è necessario realizzare una nuova valutazione del rischio e, laddove sia necessario, attuare specifiche azioni per la mitigazione del rischio. È quindi essenziale che l'azienda richieda ai propri fornitori di segnalare tempestivamente ogni modifica della catena di fornitura e l'aggiornamento delle informazioni necessarie.

Una complicazione del sistema di valutazione richiesto dal SDD è la necessità che l'azienda valuti il rischio di legno illegale *prima* dell'introduzione del prodotto nel mercato. In pratica ciò significa che il SDD deve essere attuato prima dell'acquisto/ricevimento del materiale in esame.

FSC può aiutare nel soddisfacimento dei requisiti del sistema di dovuta diligenza

Nonostante il primo dei dieci principi di FSC sia il rispetto della legislazione vigente, il Regolamento EU non prevede la possibilità che sistemi come FSC possano in automatico sostituire l'adozione di un SDD. In altre parole, non esiste una "via preferenziale" per gli schemi di certificazione. Ciononostante, tali schemi possono essere riconosciuti come un elemento *del* SDD. Dato che, sia il Regolamento d'attuazione di giugno 2012, che il Documento Guida della Commissione forniscono indicazioni sulle condizioni che tali schemi dovrebbero soddisfare, FSC ha intrapreso misure per assicurare il rispetto di tali condizioni (si vedano le informazioni aggiuntive riportate in seguito). Gli operatori che importano prodotti certificati FSC o materiali da Legno Controllato hanno, comunque, un compito considerevolmente più semplice, rispetto agli altri, nel realizzare e mantenere un SDD per questi prodotti.

È importante capire che non è possibile trasferire la responsabilità [di questo processo] ad FSC. L'azienda/società, se considerata "Operatore", rimane responsabile dell'attuazione del SDD, e sarà necessario fornire alle autorità competenti una valutazione per descrivere se, ed in che misura, il rispetto dei requisiti richiesti da FSC possono essere un elemento per ridurre il rischio di importare legname di origine illegale. Nondimeno, FSC vuole essere di supporto fornendo il seguente documento guida.



Seconda parte: Cosa implica un SDD per prodotti certificate FSC e materiali da Legno Controllato?

Preparazione

Ogni organizzazione inquadrata come Operatore secondo il lessico della EUTR deve dotarsi di un SDD. I requisiti generali per un SDD possono includere i seguenti punti:

- Stabilire una politica interna di fornitura del legname
- Definire una procedura scritta
- Definire le responsabilità e formare i dipendenti
- Stabilire un sistema di monitoraggio dei risultati
- Definire lo scopo del SDD

1. L'informazione come requisito obbligatorio

È previsto che l'azienda raccolga, e sia in grado di esibire in caso di controllo dell'autorità competente, informazioni riguardanti:

1a. La/e **nazione/i** d'origine del legname (in generale, una valutazione del rischio potrebbe richiedere che, per le nazioni dove il rischio di taglio illegale varia in base alla regione, possa essere necessario identificare la regione, o persino – in caso di rischio considerevole - una specifica concessione di taglio, si veda il punto “2. Il requisito obbligatorio della valutazione del rischio”, più sotto).

1b. Le **specie** contenute nel prodotto – i nomi comuni saranno sufficienti a meno che non siano fonte di ambiguità, in questo caso saranno necessari anche i nomi scientifici

1c. La **Quantità** (espressa in volume, peso, o numeri di unità)

1d. Nome e indirizzo del **fornitore diretto** dell'operatore

1e. Nome e indirizzo del **commerciante** a cui sono stati forniti il legname e i prodotti di legno



1f. **Documenti o altre informazioni che indichino la conformità** di tale legname e prodotti legnosi con la legislazione applicabile.

I requisiti 1c, 1d, e 1e sono relativi alle informazioni che generalmente un'azienda già raccoglie. Queste informazioni dovrebbero essere archiviate sistematicamente come facenti parte del SDD, e collegate agli altri requisiti informativi.

Il soddisfacimento dei requisiti 1a, 1b e 1f può essere più impegnativo. Questo tipo di informazioni dovrebbero essere raccolte *prima* dell'importazione, dal momento che esse dovrebbero essere la base per una valutazione del rischio e la possibile mitigazione del rischio (che include, come opzione estrema, la rinuncia all'acquisto del prodotto).

FSC fornisce il seguente suggerimento in supporto al soddisfacimento dei requisiti 1a, 1b e 1f:

Requisiti 1a (nazione in cui viene effettuato il taglio) e 1b (specie): nel sistema FSC precedentemente in vigore, il fornitore diretto non doveva fornire automaticamente informazioni sulla nazione/concessione di abbattimento o sulle specie. FSC ha Quindi pubblicato una Nota esplicativa ([ADVICE-40-004-10: Access to information regarding species and origin of timber](#), ora integrate nello standard di catena di custodia FSC-STD-40-004 V3-0 della COC) che oggi obbliga il fornitore certificato, secondo lo schema FSC di Catena di Custodia, a fornire ai propri clienti, se richieste, tali informazioni. Se tale fornitore non è in possesso di queste informazioni, è obbligato ad adempiere alla Nota esplicativa per risalire la catena di custodia fino all'ottenimento delle informazioni necessarie.

Commento: sui prodotti compositi, il documento di orientamento della Commissione dice: "Spesso è difficile identificare l'origine esatta di tutti i componenti di prodotti compositi in legno. Questo vale in particolare per i prodotti ricostituiti come la carta, i pannelli di fibra i pannelli di particelle, dove anche l'identificazione delle specie può essere difficile. Se le specie di legno utilizzate per produrre il prodotto varia, l'Operatore dovrà fornire un elenco delle specie di legno che potrebbero essere state utilizzate per produrre il prodotto composito. Le specie devono essere elencate secondo le nomenclature per il legno accettate a livello internazionale (ad esempio, DIN EN 13556 "Nomenclature of timbers used in Europe"; *Nomenclature générale des bois tropicaux*, ATIBT (1979))".

Se necessario può essere utilizzata la nota [FSC timber legality memo](#) per spiegare la necessità di collaborazione ai propri fornitori esterni all'UE.

Riferimenti a "L'accesso alle informazioni" nello standard FSC-STD-40-004 v3-0:

Su richiesta, raccogliere e fornire informazioni sulle specie (nome scientifico e nome comune) e il Paese di prelievo (o dettagli più specifici sulla località, se richiesto dalla legislazione) ai

clienti diretti e/o a qualsiasi organizzazione certificata FSC a valle della filiera che necessiti di queste informazioni per ottemperare alla legislazione in materia di legalità del legname. La forma e la frequenza della fornitura di queste informazioni possono essere concordate tra l'organizzazione e il richiedente;

NOTA: Se l'organizzazione non possiede le informazioni richieste su specie e Paese d'origine, la richiesta deve essere inoltrata ai fornitori "a monte" nella filiera, finché l'informazione non possa essere ottenuta.

Requisito 1f (documenti o altre informazioni che indichino la conformità di tale legname e prodotti legnosi con la legislazione applicabile): la raccolta di queste informazioni può rappresentare un compito difficile e gravoso. Nel regolamento EUTR la "legislazione applicabile" è definita come "la legislazione esistente nella nazione di taglio che riguarda i seguenti aspetti:

- Diritti di abbattimento del legno all'interno di confini legalmente riconosciuti
- Pagamenti per diritti di abbattimento e raccolta del legname
- Taglio del legno, inclusa la legislazione ambientale e forestale che include la gestione forestale e la conservazione della biodiversità, dove direttamente collegato al taglio del legname.
- I diritti di "terze parti" riguardanti uso e diritto di possesso che risentono del taglio del legno, e
- Legislazione sul commercio e le pratiche doganali, per ciò che concerne il settore forestale."

I primi quattro punti di legislazione elencati qui sopra sono già considerati dagli schemi FSC di Certificazione di Gestione Forestale. E per evitare scappatoie, FSC ha pubblicato una [Nota esplicativa](#) che specifica i dettagli normativi che devono essere rispettati, in riferimento alle imprese che realizzano una valutazione del rischio per Legno Controllato, Enti di Certificazione e detentori di un Certificato di Gestione Forestale.

Lo scopo della quinta e ultima indicazione normativa elencata in precedenza, sul commercio e le pratiche doganali, è stato chiarito dalla CE, su richiesta di FSC, nel recente [Documento Guida della EUTR](#) (pagina 11) con quanto segue:

"Esso si riferisce esclusivamente al rispetto delle leggi e dei regolamenti delle nazioni dove il legname è stato abbattuto e che riguardano l'esportazione del legname e di prodotti legnosi. Il requisito normativo si riferisce alla sola esportazione dal Paese dove è avvenuto il taglio e non alla nazione esportatrice verso la UE. Per esempio, se il legname è stato esportato dalla nazione X alla nazione Y, e poi da

questa all'Unione Europea, il requisito normativo dovrebbe essere applicato all'esportazione dalla nazione X e non dalla nazione Y alla UE.

La legislazione applicabile include, ma non si limita a:

- *Divieti, limiti e altre restrizioni gravanti sull'esportazione di prodotti legnosi, per esempio bandi all'esportazione di tronchi non lavorati o di segati grezzi.*
- *Requisiti per le licenze d'esportazione per legname e prodotti legnosi.*
- *Autorizzazioni ufficiali che potrebbero essere richieste dalle compagnie esportatrici di legname e prodotti legnosi.*
- *Pagamento di tasse e dazi applicabili all'esportazione di prodotti legnosi."*

In riferimento alle prove documentali richieste, il [Documento Guida della EUTR](#) indica: i "Documenti generalmente disponibili in formato cartaceo o elettronico, ad esempio contratti, documenti bancari, documenti commerciali, licenze d'esportazione, ricevute ufficiali per [il soddisfacimenti di] dazi doganali, elenchi di bandi all'esportazione, assegnazioni di quote d'export, etc."

La vecchia versione dello Standard FSC CoC non richiedeva il rispetto della legislazione da parte dei detentori del certificato CoC. FSC ha quindi emanato una Nota esplicativa ([ADVICE-40-004-11: Trade and customs laws, ora inclusa nel nuovo standard sulla catena di custodia FSC-STD-40-004 v3-0](#)) che richiede che i possessori del certificato FSC CoC istituiscano procedure atte a garantire la conformità con tali norme.

Questa parte della raccolta di informazioni è infatti parte integrante del prossimo passo, la valutazione del rischio: maggiore è il rischio di illegalità, più importante sarà la prova specifica di legalità. Noi sosteniamo che un valido certificato FSC riduce il rischio che i materiali siano stati prodotti o scambiati illegalmente fino ad un livello "basso/trascurabile", e che per questo la raccolta di prove alternative per questo non è necessario. Tuttavia, abbiamo indicazioni che le autorità competenti non accettano sempre questo ragionamento, soprattutto quando il paese di produzione è considerato ad alto rischio. In tal caso, l'autorità competente può richiedere sia ulteriori prove del rispetto delle leggi vigenti da parte del produttore (e forse anche da parte della società esportatrice dal paese di produzione), o la prova che la catena di fornitura tra il produttore e la vostra azienda è affidabile.

Quest'ultima parte dell'obbligo informativo, in particolare, rimane una sfida, ed il tempo dirà quali risultati le autorità competenti considereranno accettabili. Un SDD conforme richiede che le informazioni siano raccolte in anticipo, in modo che la valutazione del rischio possa essere condotta prima che avvenga l'effettivo ordine [del materiale]. Nel caso si lavorasse regolarmente con un fornitore che possiede uno schema di fornitura stabile, è sicuramente possibile ottenere informazioni in anticipo. Nel caso si inizi a lavorare con un nuovo fornitore, ottenere tutte queste informazioni in anticipo potrebbe essere più difficile.

2. Il requisito obbligatorio della valutazione del rischio

È necessario che gli operatori valutino se i loro prodotti sono stati realizzati in conformità con le leggi del Paese in cui è avvenuto il taglio, e in conformità con possibili sanzioni internazionali. Per una corretta valutazione, l'EUTR indica i seguenti elementi:

- 2a. Garanzia di conformità con la legislazione applicabile, che può includere una certificazione o altri schemi di parte terza che riguardano il rispetto della legislazione applicabile
- 2b. Prevalenza di taglio illegale per specifiche specie arboree
- 2c. Prevalenza di taglio o pratiche illegali nel Paese o nella regione sub-nazionale in cui è stato effettuato il taglio, inclusa la presa in considerazione della prevalenza di conflitti armati.
- 2d. Sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU o del Consiglio dell'Unione Europea su importazioni o esportazioni di legname.
- 2e. Complessità della catena di fornitura del legname e dei prodotti legnosi

Come sarà dimostrato al punto 3, FSC garantisce il rispetto dei punti 2a, 2b e 2c. Dal nostro punto di vista, la certificazione FSC e gli schemi sul Legno Controllato riducono a "trascurabili" i rischi associati con questi punti. In riferimento al punto 2c ("...presa in considerazione della prevalenza di conflitti armati") va rimarcato che: nonostante non ci sia una regola formale contro la certificazione di foreste o catene di custodia di imprese in aree dove prevalga un conflitto armato, in pratica questo non avviene. In tali aree, infatti gli Enti di Certificazione non possono operare in sicurezza e anche ASI, l'Ente di supervisione, non può condurre in sicurezza i suoi controlli.

In riferimento al punto 2d, "Sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU o del Consiglio dell'Unione Europea su importazioni o esportazioni di legname" in questo momento non siamo a conoscenza di alcuna sanzione rilevante che riguardi il legname, infatti le sanzioni dell'Unione Europea alla Birmania sono state ritirate il 22 Aprile 2013. Riguardo alle Nazioni Unite, non si è a conoscenza di rilevanti sanzioni sul legname, in quanto quelle sulla Liberia sono state tolte. E' opportuno di tanto in tanto aggiornarsi su eventuali dai siti-web delle [NU \(Nazioni Unite\)](#) e dell'[UE](#) (Unione Europea).

Il nuovo requisito sulle disposizioni normative sul commercio e doganali (ora parte dello standard sulla catena di custodia FSC-STD-40-004 v3-0) può essere preso a riferimento in questa circostanza o in caso di sanzioni simili a quelle citate. Questo requisito dice che "i

detentori di certificati FSC che esportano e/o importano legname e prodotti legnosi devono “avere in essere procedure per assicurare che l’importazione e/o l’esportazione di prodotti certificati FSC da parte dell’organizzazione sia conforme a tutte le leggi commerciali e doganali applicabili”. La nota include nel suo scopo “bandi, limiti e altre restrizioni all’esportazione di prodotti legnosi (ad esempio bandi all’esportazione di tronchi non processati o segati grezzi)”. Questo dovrebbe anche comprendere anche i bandi internazionali, nel caso venissero stabiliti. In riferimento al punto 2e, “*Complessità della catena di fornitura del legname e dei prodotti legnosi*”, se il fornitore diretto di prodotti certificati FSC (e/o materiali da Legno Controllato) dell’azienda detiene una certificazione di Catena di Custodia FSC, implica che esistano determinate garanzie derivanti dal fatto che la catena di fornitura a monte del suo fornitore è completamente compresa dalla certificazione FSC, dal momento che FSC richiede che tutti i detentori di certificati (lungo tutta la catena di fornitura) verifichino la validità e lo scopo della certificazione dei loro fornitori, per ciascun acquisto.¹² Nel caso del Legno Controllato (CW) ciò è leggermente diverso: il proprietari forestali e gli attori a monte della catena di approvvigionamento non necessitano di essere certificati, ma l’azienda che ha classificato il materiale come “CW” ha condotto una valutazione dei rischi sull’origine e sulla catena di fornitura, includendo gli aspetti della legalità e del legame tra l’origine e il fornitore diretto.

Dunque, se l’azienda si affida al sistema FSC, per quanto riguarda la nazione di taglio e/o per le specie coinvolte è possibile considerare “trascurabile” il rischio di legno illegale e, di conseguenza, a nostro parere, non esiste la necessità di raccogliere maggiori informazioni (come ad esempio altre evidenze riguardo alla specifica regione di prelievo o alla concessione di taglio). L’azienda dovrà essere comunque, nel momento del sopralluogo, pronta a giustificare questa decisione ad un ispettore/ispettrice dell’autorità competente. Si vedano i nostri consigli su queste tematiche nella terza Parte per difendere la rilevanza di FSC, ma prima è necessario saper dimostrare che si è verificato che il certificato FSC del fornitore è valido, che il materiale in questione rientra nel campo di applicazione del certificato, che la dichiarazione FSC che arriva con i materiali importati è corretta, e che vi è accesso alle informazioni necessarie riguardanti il paese di produzione e le specie. Solo il tempo dirà se le autorità EU valuteranno affidabile FSC, a prescindere dal Paese di taglio e la complessità della catena di fornitura.

3. Il requisito obbligatorio della mitigazione del rischio

La mitigazione del rischio è necessaria solo se la valutazione del rischio ha concluso che questo non è trascurabile/basso. Pertanto, nel caso di materiali e prodotti certificati FSC o “controllati”, debitamente verificati come descritto sopra, una logica conclusione è che l’attenuazione del rischio non è necessaria e la procedura è completata.

¹² Si veda: [FSC-STD-40-004-V3-0](#): FSC Standard per la Certificazione per la Catena di Custodia, requisito 2.2



Terza Parte: Come giustificare l'impiego dello schema FSC in cui è stato presentato

Finora, né la Commissione europea né alcuna autorità competente attiva hanno disconosciuto il sistema FSC dall'essere una componente rilevante per applicare la dovuta diligenza, in particolare nella valutazione del rischio e nella mitigazione del rischio. Tuttavia, si dovrebbe sempre essere pronti a dimostrare che si è fatta la propria valutazione del sistema FSC rispetto ai requisiti ufficiali.

Di seguito vengono forniti degli importanti chiarimenti, dando risposta alle seguenti quattro domande che sono state pubblicate dalla UE nel Documento Guida della EUTR (è probabile che l'autorità competente si baserà sulla stessa lista).

Domande:

1. Vengono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'Articolo 4 del Regolamento attuativo (EU) N. 607/2012?
2. La certificazione, o un altro schema verificato da parte terza, soddisfano gli standard internazionali ed Europei (ad esempio le opportune normative ISO¹³, codici ISEAL¹⁴)?
3. Ci sono specifici documenti circa le possibili mancanze o problemi degli schemi verificati da parte terza nei Paesi da cui il legname o i prodotti legnosi vengono importati?
4. Le parti terze che stanno conducendo i controlli e le verifiche in riferimento all'Articolo 4 (b)(c) e (d) della Commissione attuativa del Regolamento (EU) No. 607/2012, sono organizzazioni indipendenti accreditate?

Riposte:

- 1. Vengono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'Articolo 4 della Commissione attuativa del Regolamento (EU) No. 607/2012?**

Articolo 4: valutazione e mitigazione del rischio

Schemi di certificazione o altri schemi di verifica da parte terza ... possono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio e nella mitigazione del rischio quando essi soddisfino i criteri seguenti:

- (a) abbiano stabilito e reso disponibili all'uso ad opera di parte terza un sistema di requisiti disponibile pubblicamente, sistema che dovrà includere almeno tutti le richieste normative rilevanti della legislazione applicabile

¹³ International Organization for Standardization.

¹⁴ International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance



- (b) essi specifichino che le appropriate verifiche, incluse le ispezioni sul campo, vengono eseguite da una parte terza ad intervalli regolari non più lunghi di 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;
- (c) essi includano i mezzi, verificati da una parte terza, per tracciare il legname tagliato in accordo con la legislazione applicabile, nonché i prodotti legnosi prodotti a partire da tale legname, durante un qualsiasi punto della catena di fornitura prima che tale legname o prodotti legnosi vengano immessi nel mercato;
- (d) essi includano controlli, verificati da una parte terza, così da assicurare che il legname o i prodotti legnosi la cui origine sia sconosciuta, o legname o i prodotti legnosi che non sono stati tagliati in conformità alla legislazione applicabile, non entrino nella catena di fornitura.

Di seguito verrà presentata una valutazione della conformità di FSC per questi quattro criteri.

Articolo 4, criterio a: *[quando] essi abbiano stabilito e reso disponibili all'uso ad opera di parte terza un sistema di requisiti disponibile pubblicamente, sistema che dovrà includere almeno tutti le richieste normative rilevanti della legislazione applicabile*

Conformità di FSC: tutti i requisiti rilevanti della legislazione applicabile che riguarda unità di gestione forestale sono compresi all'interno dei Principi e Criteri FSC e nelle loro misure attuative, come Standard Nazionali, Standard per il Legno Controllato e Note esplicative:

- FSC-STD-01-001: [Principi & Criteri FSC](#) (specialmente il Principio 1)
- [Standard nazionali](#)
- FSC-STD-40-005: [Standard FSC per la valutazione aziendale del Legno Controllato FSC](#)
- FSC STD-30-010: [Standard per il Legno Controllato FSC per le Aziende di Gestione Forestale](#)
- [Note esplicative sulla legislazione applicabile](#)
- [ADVICE-40-004-11: Normative commerciali e doganali \(ora integrata nello standard di catena di custodia FSC-STD-40-004 v3-0\).](#)
- FSC ha una formale e funzionante politica di trasparenza. Si veda
- <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution>
- FSC-PRO-01-001: [Procedura FSC per lo sviluppo e la revisione di documenti normativi](#)

Articolo 4, criterio b: *[quando] essi specifichino che le appropriate verifiche, incluse le ispezioni sul campo, vengono eseguite da una parte terza ad intervalli regolari non più lunghi di 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile*

Conformità di FSC: FSC richiede verifiche annuali, comprese visite di campo, per tutti i tipi di certificati di gestione forestale comprendenti unità di gestione forestale singole o multiple. Il



termine “annuali” non implica esattamente ogni 12 mesi – l’intervallo può essere anche più lungo per permettere un qualche grado di flessibilità, in considerazione dell’eterogeneità delle condizioni locali nei sistemi di produzione; è da precisare comunque che questa eventuale flessibilità non va a ridurre la validità di tali visite di campo.

FSC fa un’eccezione al requisito della visita di campo annuale solo per i cosiddetti certificati SLIMF (Piccole Proprietà Forestali o a Bassa Intensità di Gestione). Il permesso ad una frequenza ridotta per le visite di campo si applica solo ai casi in cui non vi siano “attività forestali rilevanti” e dove non siano in atto “azioni correttive” o problemi di soddisfacimento [dei requisiti]. Possiamo presupporre quindi che questa eccezione non abbia conseguenze pratiche nella capacità dello schema di certificazione FSC di prevenire l’immissione nel mercato europeo di legname tagliato illegalmente, sotto forma di qualsiasi prodotto compreso nello scopo dell’EUTR. Per maggiori informazioni, si veda: FSC-STD-20-007-V3-0-EN: [Standard FSC di Valutazione di Gestione Forestale](#), clausola 6.3.

Le visite di campo annuali sono richieste dai certificati FSC di Catena di Custodia. Si veda: FSC-STD-20-011-V1-1-EN: [Standard di Accredimento per la valutazione di Catena di Custodia](#), capitolo 13.

Attenzione: tali visite annuali sul campo non sono sempre obbligatorie per l’origine del Legno Controllato (CW). Le visite sul campo sono necessarie nel caso in cui la verifica iniziale non sia giunta alla conclusione che, in relazione a tutte le cinque categorie per il legno controllato, il rischio risulti “basso”, e dove una conferma di basso rischio si dimostri necessaria, fino al livello delle specifiche unità di gestione delle foreste interessate. Questo può significare che, per il legno controllato, le autorità competenti possono avere domande o dubbi specifici.

Articolo 4, criterio c: *[Quando] essi includano i mezzi, verificati da una parte terza, per tracciare il legname tagliato in accordo con la legislazione applicabile, nonché i prodotti legnosi ottenuti a partire da tale legname, durante un qualsiasi punto della catena di fornitura prima che tale legname o prodotti legnosi vengano immessi nel mercato.*

Conformità di FSC: Gli Enti di Certificazione verificano il rispetto della legislazione applicabile per mezzo dei loro audit annuali. FSC ha prodotto Note esplicative per chiarire agli Enti di Certificazione, ai detentori di Certificati di Gestione Forestale, ai detentori di Certificati di Catena di Custodia e alle Aziende che conducono una valutazione del rischio per il Legno Controllato, quali elementi della legislazione è necessario che vengano soddisfatti. La verifica del rispetto di normative commerciali e doganali da parte delle Aziende che esportano dalle nazioni di taglio sarà una conseguenza della Nota esplicativa del 27 Febbraio 2013 riguardante le disposizioni normative sul commercio e doganali.

In aggiunta, FSC ha lanciato una Nota esplicativa in data 1 Novembre 2012, aggiornata il 27 Febbraio 2013, per facilitare lo scambio di informazioni rilevanti tra i detentori di un Certificato e gli operatori. Le informazioni sul rispetto della legislazione applicabile è verificata su base annuale dagli Enti di Certificazione.



Fonti:

- ADVICE-20-007-17: Leggi e Regolamenti applicabili nazionali e locali (pubblicato in FSC-DIR-20-007-V3-0: Direttiva FSC sulla Valutazione della Gestione Forestale)
- ADVICE-40-004-10: Accesso alle informazioni e ADVICE-40-004-11: Disposizioni normative commerciali e doganali (ora integrati nello standard CoC FSC-STD-40-004 v3-0) entrambi pubblicati in FSC-DIR-40-004: Direttiva FSC sulla Certificazione sulla Catena di Custodia)
- ADVICE-40-005-19: Leggi e Regolamenti applicabili nazionali e locali per la valutazione del rischio per Legno Controllato (ora integrato nello standard FSC-STD-40-005 v3-1: Requisiti FSC per l'approvvigionamento di legno controllato FSC, allegato A 3.6).
- [ADVICE-30-010-01 sulle leggi vigenti nazionali e locali e le normative per il legno controllato per le imprese di gestione forestale](#)

Tutti i documenti precedenti possono essere trovati sulla [pagina web FSC sulle garanzie di conformità alle leggi sulla legalità del legname](#).

Articolo 4, criterio d: *essi includano controlli, verificati da una parte terza, così da assicurare che il legname o i prodotti legnosi la cui origine sia sconosciuta, o legname o i prodotti legnosi che non sono stati tagliati in conformità alla legislazione applicabile, non entrino nella catena di fornitura.*

Conformità di FSC: Prima che la EUTR entrasse in vigore, FSC accettava la presenza di “componenti minori”. Al fine di conformarsi alla EUTR (così come al *Lacey Act statunitense e all' Australian Illegal Logging Prohibition Act*), FSC ha deciso di emanare una nota esplicitiva così da assicurare che le “componenti minori” venissero estromesse dai prodotti considerati da tali leggi. Per i prodotti inclusi nell'allegato del regolamento UE la data ultima di estromissione delle “componenti minori” doveva essere il 3 Marzo 2013. Inoltre, FSC ha adottato una nota esplicitiva sui “prodotti non conformi” così da assicurare che le informazioni circa una possibile esistenza di elementi non certificati siano fornite ai clienti.

Inoltre, suggeriamo all'azienda di far riferimento all'obbligo per i detentori di Certificati di verificare la validità e lo scopo della certificazione dei fornitori per ciascun acquisto. Dal momento che questo sistema di controllo verrà attuato lungo tutta la catena di fornitura, il rischio che materiali non certificati possano essere introdotti irregolarmente sarà trascurabile.

Fonti:

- Nota esplicitiva ADVICE-40-004-08 e 40-004-09 (pubblicate in FSC-[DIR-40-004-V2-1-EN](#): si veda anche: [Database dei Certificati FSC](#)).



2. La certificazione, o un altro schema verificato da parte terza, soddisfano gli standard internazionali ed Europei (ad esempio le opportune normative ISO, codici ISEAL, ecc.)?

Conformità di FSC: lo schema di certificazione FSC è basato sulla Guida ISO 65. [ASI](#) valuta il rispetto dell'attuazione della Guida ISO 65 da parte dello schema FSC, e accredita la conformità degli Enti di Certificazione. FSC è anche membro a pieno titolo di ISEAL, e per diventare membro ha dovuto dimostrare la propria conformità con le norme ISEAL, incluso il Codice ISEAL di buone pratiche per la realizzazione di standard sociali e ambientali. FSC deve dimostrare questo all'alleanza ISEAL regolarmente.

3. Ci sono determinati documenti circa le possibili mancanze o problemi degli schemi verificati da parte terza nei Paesi specifici da cui il legname o i prodotti legnosi vengono importati?

Supporto di FSC: questa è una domanda a cui è necessario rispondere in riferimento alle specifiche nazioni coinvolte nella catena di fornitura, ed in particolare alle nazioni dove avviene il taglio.

FSC ha una specifica [pagina che presenta il proprio sistema di risoluzione delle dispute \(Dispute Resolution System\)](#) dove è possibile trovare informazioni su eventuali dispute attuali e passate circa i certificati FSC, avanzate dai portatori di interesse. E' possibile, inoltre, trovare informazioni relativamente al lavoro dell'ASI, l'ente di accreditamento globale che supervisiona gli enti di certificazione FSC, e all'interno del database sulle aziende certificate FSC è possibile trovare i resoconti pubblici presenti e passati degli audit delle unità di gestione forestale certificate.

Se queste informazioni non sono sufficienti, è possibile comunque contattare gli Uffici Nazionali FSC o l'Unità di Garanzia della Qualità presso l'Ufficio FSC.

4. Le parti terze che stanno conducendo i controlli e le verifiche in riferimento all'Articolo 4 (b)(c) e (d) della Commissione attuativa del Regolamento (EU) No. 607/2012, sono organizzazioni accreditate indipendenti?

Conformità di FSC: gli Enti di Certificazione che verificano il rispetto dei criteri di certificazione FSC sono entità legali, indipendenti rispetto ad FSC. Essi vengono accreditati da ASI, una "quarta parte" con un contratto stipulato e vigente con FSC per operare tale accreditamento e per valutare tali Enti. Nonostante ASI sia di proprietà di FSC, la sua è una struttura di gestione indipendente.



Part 4: Fonti e riferimenti utili

Documenti Europei e altre informazioni utili

EU Timber Regulation (testo ufficiale e allegato con la lista dei prodotti compresi nello scopo del regolamento)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF>

Pagina web della Commissione Europea relativa alla Timber regulation

<http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/>

Documento guida sulla EU Timber Regulation

ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip

Lista delle autorità competenti

Si faccia riferimento all'elenco aggiornato nel [sito-web della Commissione Europea](#)

ASI - Accreditation Services International <http://www.accreditation-services.com/>

Documenti FSC e pagine web

Pagina web FSC sulla legalità

<https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-and-timber-regulation>

Con un link al documento denominato “*Timber Legality Memo*” (si veda sotto) dal quale si possono fornire informazioni di base per i propri fornitori extra-UE.

Pagina web FSC sulla EU Timber Regulation <https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-and-timber-regulation/eu-timber-regulation>

con un collegamento a: Domande e risposte su FSC sulla EU Timber Regulation (documento disponibile in diverse lingue)

Pagina web su come garantire il rispetto ai requisiti richiesti dalla Timber Regulation

<https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-and-timber-regulation/ensuring-compliance>

Con un collegamento a: FSC DIR 40-004: FSC Directive on Chain of Custody Certification, version 27 February 2013

This document includes:

ADVICE-40-004-08: *Non-conforming product*

ADVICE-40-004-09: *Minor components derogations*

ADVICE-40-004-10: *Access to information regarding species and origin of timber*

ADVICE-40-004-11: *Trade and customs laws*

ADVICE-40-004-12: *Pre-consumer reclaimed wood compliance with the EUTR*

con un collegamento a: FSC-ADV-30-010-01: Applicable National and Local Laws and Regolamenti per il legno controllato e ditte boschive per la gestione forestale

con un collegamento a: FSC-DIR-40-005: FSC Direttiva sul legno controllato FSC



Questo documento include la ADVICE-40-005-19: Applicable national and local laws and regulations for Controlled Wood risk assessment
con un collegamento a: FSC-DIR-20-007: FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations

Questo document include: ADVICE-20-007-17: Applicable national and local laws and regulations

[Queste due direttive sono ancora esistenti, ma le note di avviso rilevanti sono state integrate nei nuovi standard di catena di custodia e del legno controllato, si veda sotto]

FSC Certificate Database – per verificare quali fornitori possiedono certificati validi

<http://info.fsc.org>

[Global Forest Registry](http://www.globalforestregistry.org/): uno strumento per valutare il rischio di paesi/regioni di produzione

<http://www.globalforestregistry.org/>

FSC-STD-01-001-V4-0-EN: FSC Principi e criteri (specialmente il Principio 1)

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/58>

National Standards - <https://ic.fsc.org/en/document-center>

FSC-STD-40-004 V3-0: Certificazione della catena di custodia (Chain of Custody Certification);

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/79>

FSC-STD-40-005-V3-1-EN: Standard FSC per aziende per la valutazione del legno controllato

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/23>

FSC STD-30-010-V2-0-EN: Standard FSC per il legno controllato per la gestione forestale sostenibile

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/77>

Politica e trasparenza FSC: FSC-PRO-01-001-V2-0-EN: procedure FSC per lo sviluppo e le revisioni dei documenti FSC

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/40>

Controlli e visite in campo

FSC-STD-20-007-V3-0-EN: FSC Forest Management Evaluations Standard, clause 6.3.

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/67>

e FSC-STD-20-011-V1-1-EN: Standard per l'accreditamento per la valutazione della catena di custodia, capitolo 13 <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/71>

Controllo per la regolarità della validità e lo scopo del certificate del compratore

FSC-STD-40-004-V3-0 EN, clausola 2.2: FSC Standard for Chain of Custody Certification,

<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/80>



Contenziosi attuali e passati possono essere visionati sulla pagine sulla risoluzione delle dispute <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution>

Uffici nazionali FSC - <https://ic.fsc.org/index.htm>

ALLEGATO: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA EUTR

L'allegato 1 della EUTR elenca i tipi di prodotti di legno inclusi nello scopo del Regolamento. Esso utilizza i riferimenti del prodotto dalla nomenclatura combinata approvato nell'UE nel 1987 ([regolamento 2658/87 del Consiglio](#)).

I numeri che seguono si riferiscono a tale documento.

Per capire ciò che non rientra nel campo di applicazione della EUTR, si deve scorrere il resto di tale documento. Questo rivela che alcune grandi e molte piccole categorie di prodotti sono state tralasciate. La più controversa è quella delle “sedute”, che è una deroga all'inserimento degli arredi in genere. Altre esenzioni notevoli includono supporti stampati, prodotti sanitari, utensili, strumenti musicali e cornamuse. Bambù e rattan non sono esclusi in quanto tali, ma sono parte di altre grandi esenzioni, tra cui quelle sui mobili - bisogna leggere le informazioni specifiche con attenzione. Il sughero e i prodotti di sughero sono sistematicamente esclusi.

Di seguito presentiamo la prima lista EUTR dei prodotti inclusi e quindi la nostra interpretazione di ciò che è, di conseguenza, al di fuori del campo di applicazione del regolamento.

Dentro al campo di applicazione (citando l'Allegato alla EUTR)

- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
- 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.
- 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
- 4409 Legno (compreso i listelli e le tavolette per parquet, non assemblati) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, stampato, arrotondato o similari) lungo uno qualsiasi dei bordi, estremità o lati, anche piallato, sabbato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli OSB e pannelli o tavolame simile (p.es. pannelli truciolati Wafer-board) di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altre sostanze leganti organiche
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
- 4413 Legno detto 'addensato', in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili



4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno *(escluso il materiale d'imballo usato esclusivamente per contenimento, protezione e trasporto di un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ('shingles' e 'shakes'), di legno

47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (cascami e avanzi/scarti di lavorazione)

48 Carta e cartone; Lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (cascami e avanzi/scarti di lavorazione)

9403 30 Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403 50 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60 Altri mobili di legno

9403 90 30 Parti (di mobili) in legno

9406 00 20 Costruzioni Prefabbricate

Quindi, al di fuori del campo di applicazione (questa è l'interpretazione di FSC, solo per orientamento, in caso di dubbio, si verifichi sempre con l'Autorità competente) ¹⁵

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420: Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

45 Sughero e lavori di sughero

46 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

4706/4707: Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

48: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, tra cui:

(a) confezioni per prodotti farmaceutici

¹⁵ We were helped by an earlier presentation done by CPET (Central Point of Expertise on Timber) in the UK, which is no longer on its website.



(b) pigmenti, lamine per stampaggio, tinture ed altre sostanze coloranti predisposte in forme o imballaggi per la vendita al minuto

(c) la carta profumata e la carta impregnata e spalmata di cosmetici

(d) carta o di ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone, di detergenti, creme o preparazioni simili

(e) carta sensibilizzata

(f) carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio

(g) carta rinforzata con plastiche stratificate, o uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto con uno strato di plastica. In entrambi i casi lo spessore in plastica deve costituire oltre la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie devono essere diversi dai rivestimenti murali della voce 4814

(h) manufatti tessili di filati di carta

(i) carta abrasiva o cartone (voce 6805) o di mica applicata su carta o cartone

(l) lamina di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezioni XIV

49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

91 Orologi da polso, da tasca e simili

92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

9402 Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

9403 81 Altri mobili e loro parti di bambù o di canna d'India

9503 Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

9504 Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

9505 Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa

9602 Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503|e lavori di gelatina non indurita

9603 10 00 Scope e scopine costituite da rami o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

9604 Stacci e crivelli, a mano

9606 29 00 Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni

9608/9609 tutti i tipi di penne e matite

9610 Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

9613 Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9614: Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

9615 Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli,



9619 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia 97 oggetti d'arte, da collezione o di antichità, tra cui:

- Cornici di quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano

- Incisioni, stampe e litografie, originali

- Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materia (NON riproduzioni di massa o lavori da artigiano tradizionale di carattere commerciale) [commento dell'autore]

- Oggetti antichi di più di 100 anni.